



BILANCIO DI ESERCIZIO

a cura di Giacomo Cacciatori

Ogni anno le società di capitali sono tenute in base al Codice Civile a redigere il bilancio di esercizio.

Il fascicolo si compone da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario, redatti secondo la tassonomia internazionale XBRL. Se previste, vanno allegate in formato PDF anche la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale e revisore legale.

Il progetto di bilancio deve essere poi sottoposto al Consiglio di Amministrazione (o Amministratore Unico) entro la fine di marzo. Successivamente l'Assemblea dei Soci è tenuta all'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quindi entro il prossimo 29 aprile 2024.

Si fornisce quindi un riepilogo delle norme in tema di bilancio, estratte dai principi contabili nazionali (OIC) dalle norme derogatorie, quali sospensione di ammortamenti e perdite di capitale.

IN SINTESI

Confermato XBRL come formato per deposito bilanci

Assemblee di approvazione entro il 29 aprile 2024

Attenzione al rispetto dei principi contabili OIC e norme derogatorie

INTERESSA A

SOCIETÀ DI CAPITALI

Forme di bilancio

Sussistono tre categorie dimensionali di imprese con obblighi informativi in bilancio differenziati:

- **Bilancio in forma ordinaria** (si applicano TUTTI gli artt. 2423- 2428 c.c., compresi COSTO AMMORTIZZATO e RENDICONTO FINANZIARIO, prevede RELAZIONE SULLA GESTIONE)

Totale attivo > 4,4 mln €

Totale vendite e prestazioni servizi > 8,8 mln €

Dipendenti 50+ unità

- **Bilancio in forma abbreviata** (stesse norme dei bilanci ordinari, ma esonero da RENDICONTO e RELAZIONE SULLA GESTIONE)

Totale attivo: < 4,4 mln €

Totale vendite e prestazioni servizi < 8,8 mln €

Dipendenti 50- unità

- **Micro imprese** (massima semplificazione in termini di informativa, facoltà di iscrivere titoli, crediti e debiti al valore nominale)

Totale attivo: <175.000 €

Totale vendite e prestazioni servizi: <350mila€

Dipendenti 5- unità

La facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata (o micro) si applica con il **non superamento** di due su tre dei limiti sopra elencati per **due esercizi consecutivi**.

Immobilizzazioni

Vanno contabilizzate al bilancio al **netto** dei fondi ammortamento, una volta calcolata la **quota di ammortamento** di competenza dell'anno. In generale, **non è prevista la possibilità di variare gli ammortamenti** (se non in caso di modifiche della vita utile), salvo le **norme di carattere eccezionale** previste per il triennio 2020 - 2023 in materia di **sospensione degli ammortamenti**.

Partecipazioni

Vanno iscritte al **costo di acquisizione** (es. prezzo delle quote pagate) oltre ai costi accessori (es. notaio). Il valore si mantiene negli esercizi successivi, purché **non vi siano perdite durevoli di valore** della partecipata che ne hanno ridotto il capitale. In alternativa possibile la **valutazione a c.d. patrimonio netto**

Titoli

Se detenuti a scopo di trading, vanno valutati al **prezzo medio dell'ultimo mese dell'esercizio**. Possibile la valutazione per "masse omogenee".

Magazzino

In linea generale, ogni bene va valutato al **costo di acquisto specifico o di produzione** (compreso trasporto e oneri accessori), tenuto conto di eventuali **svalutazioni** se il prezzo di successiva rivendita al mercato è inferiore. In caso di beni fungibili, sono ammessi i criteri di valutazione del **costo medio ponderato, FIFO o LIFO**.

Crediti commerciali

Vanno valutati al valore nominale, tenuto conto di eventuali rischi di insolvenza da parte del cliente. Tali rischi, in assenza di "elementi certi e precisi" vanno riflessi tramite lo stanziamento di un **fondo svalutazione crediti**. In presenza di **elementi certi e precisi** dal punto di vista fiscale le perdite su crediti possono essere **dedotte a conto economico; ad esempio:**

- **fallimenti e altre procedure concorsuali;**
- **crediti inferiori a Euro 2.500 Euro, scaduti da oltre 6 mesi;**
- **cessioni pro soluto.**

Costo ammortizzato

L'art. 2426 del Codice Civile prevede che i **crediti e debiti pluriennali** siano rilevati in bilancio non più al valore nominale ma secondo il criterio del **costo ammortizzato**. E' un "metodo finanziario" che prevede che il debito vada ammortizzato (o il credito scontato) sulla base del **tasso di interesse effettivo**, che è diverso dal tasso di interesse nominale da piano di ammortamento, perché tiene conto di tutte le componenti di costo (oltre all'interesse, costi di transazione) e le "spalma" per competenza nel tempo.

Rimane la **facoltà** di continuare a contabilizzare al valore nominale i debiti e crediti sorti precedentemente al 2016 oppure, se sorti successivamente, debiti crediti "irrilevanti", dove ad esempio:

- **i costi di transazione sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale;**
- **il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di mercato;**
- **la scadenza è a breve termine (ovvero inferiori ai 12 mesi).**

Strumenti Finanziari Derivati

Gli strumenti derivati, come gli Interest rate swap sui mutui, devono essere iscritti nel bilancio di esercizio al **fair value**, comunicato dalla banca con riferimento alla data di bilancio. Quando si tratta di derivati **di copertura (non speculativi)**, le variazioni di valore negli anni seguenti vanno contabilizzate in un'apposita riserva di patrimonio netto, senza transitare dal Conto Economico (anche sotto il profilo fiscale).

Ratei e risconti

Come sempre, ratei e i risconti si riferiscono a ricavi e costi la cui competenza è **anticipata o posticipata** rispetto alla manifestazione finanziaria (es. premi assicurativi).

Trattamento di fine rapporto

A decorrere dal 2007 può verificarsi che le quote di trattamento di fine rapporto non siano mantenute in azienda, per scelta o per obbligo, ma destinate a uno o più **fondi di previdenza complementare**. Conseguentemente che l'accantonamento a TFR annuo, **non deve comprendere** la quote relative ai dipendenti devolute ai fondi.

Spese di manutenzione

Se di carattere **ordinario** (che non modificano la vita utile del bene di riferimento) vanno "spesate" a Conto Economico e sono soggette a

Contributi in conto impianti

I contributi di questa natura come il **credito di imposta per acquisto beni strumentali** o le **detrazioni da bonus edilizi**, vanno contabilizzati come "**altri proventi**" nel conto economico. Il totale va poi "**riscontato**" sulla base della vita utile residua del bene di riferimento. Il credito tributario va invece "scalato" secondo le tempistiche delle specifiche norme (es. 10 anni eco-bonus, 3 anni beni strumentali 4.0 ecc.).

Leasing

I contratti di locazione finanziaria vanno contabilizzati con il **metodo patrimoniale** (ovvero canoni periodici a conto economico). Nella Nota Integrativa però si deve riclassificare il contratto in base al **metodo finanziario** (come se il bene fosse iscritto fra le immobilizzazioni e ammortizzato, con esposizione del debito verso società di leasing).

Erogazioni pubbliche

Per la corretta indicazione o meno delle erogazioni pubbliche è necessario sempre controllare il **Registro Nazionale Aiuti di Stato**: <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Istruzioni operative

I **Clienti che intendono avvalersi dello Studio per la predisposizione del bilancio di esercizio e il relativo calcolo delle imposte, sono pregati di compilare la checklist BILANCIO DI ESERCIZIO e relativi allegati in excel, inoltrando il tutto all'indirizzo della segreteria.**

Si prega di concordare per tempo eventuali appuntamenti con il Professionista di riferimento a tal scopo.

Per maggiori informazioni:

segreteria@cctstudio.it 045 8051611

Tutte le news sono disponibili online sul nostro sito:

www.cctstudio.it

